



REPUBBLICA ITALIANA  
LA CORTE DEI CONTI  
SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER L'UMBRIA

composta dai magistrati:

Massimo DI STEFANO	Presidente
Paola BASILONE	Consigliere – relatrice
Eleonora LENER	Referendario

ha assunto, nella Camera di consiglio del 26 luglio 2021 la seguente

**DELIBERAZIONE**

VISTO il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149, concernente i meccanismi sanzionatori e premiali relativi a Regioni, Province e Comuni, a norma degli articoli 2, 17 e 26 della legge 5 maggio 2009, n. 42 e s.m.i.;

VISTO il d.l. n. 174 del 10 ottobre 2012, come convertito dalla legge n. 213 del 7 dicembre 2012, ed in particolare l'art. 1 bis contenente modifiche all'art. 4 del d.lgs. n. 149 del 6 settembre 2011, come ulteriormente modificato dall'art. 11 del d.l. 6 marzo 2014, n. 16, convertito il l. 2 maggio 2014, n. 68, che ha sostituito gli originari commi 2, 3 e 3 *bis* con gli attuali commi 2 e 3;

VISTO il d.m. del 26 aprile 2013, pubblicato sulla G.U. n. 124 del 29 maggio 2013, con il quale sono stati approvati gli schemi di relazione di fine mandato dei Presidenti delle Province (allegato A), dei Sindaci di Comuni con popolazione superiore o uguale a 5.000 abitanti (allegato B) e dei Sindaci di Comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti (allegato C);

VISTO il "Regolamento concernente l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti" approvato con deliberazione delle Sezioni Riunite del 16 giugno 2000, n. 14 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA la deliberazione della Sezione delle Autonomie del 9 aprile 2015 n. 15/SEZAUT/2015/QMIG, concernente l'individuazione dei soggetti legittimati alla sottoscrizione della relazione di fine mandato;

VISTA la sentenza delle Sezioni Riunite in sede giurisdizionale in speciale composizione n. 5/2021/EL del 16 gennaio 2021;

VISTO il decreto-legge 5 marzo 2021, n. 25 recante "Disposizioni urgenti per il differimento di consultazioni elettorali per l'anno 2021", convertito con modificazioni in legge 58/2021, che dispone per l'anno 2021, in considerazione del permanere del quadro epidemiologico da Covid-19 complessivamente e diffusamente su tutto il territorio nazionale – in deroga all'art. 1, comma 1, della l. n. 182/1991 - una data compresa tra il 13 settembre e il 15 ottobre per lo svolgimento delle elezioni dei consigli comunali e circoscrizionali previste per il turno annuale ordinario;

VISTA la nota del Comune di Assisi del 4 maggio 2021 (assunta al prot. C.d.c. n. 1025 in pari data), con la quale è stata trasmessa a questa Sezione la relazione di fine mandato 2016-2021 sottoscritta dal Sindaco il 19 aprile 2021, ai sensi del richiamato art. 4 del d.lgs. n. 149/2011 e s.m.i.;

VISTA l'Ordinanza del Presidente di convocazione della Sezione per l'adunanza odierna;

UDITA, nella Camera di consiglio del 26 luglio 2021, tenutasi in videoconferenza, ai sensi dell'art. 85, comma 3, lett. e) del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020 n. 27 e s.m.i., così come modificato successivamente dall'art.6, comma 2. D.L. 1 aprile 2021, n. 44, convertito con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, la relatrice, Consigliere Paola Basilone.

#### PREMESSO CHE

- l'art. 4 del d.lgs. n. 149/2011 e s.m.i. prevede che, al fine di garantire il coordinamento della finanza pubblica, il rispetto dell'unità economica e giuridica della Repubblica, il principio di trasparenza delle decisioni di entrata e di spesa, i Sindaci e i Presidenti delle Province sottoscrivano – non oltre il sessantesimo giorno antecedente la data di scadenza del mandato – una

relazione di fine mandato, redatta dal Responsabile del servizio finanziario o dal Segretario generale;

- la relazione di fine mandato deve essere certificata dall'Organo di revisione dell'Ente locale entro e non oltre quindici giorni dalla sottoscrizione e, nei tre giorni successivi, unitamente alla certificazione medesima, trasmessa alla Sezione regionale di controllo della Corte dei conti;
- suddetta relazione e la relativa certificazione devono essere pubblicate sul sito istituzionale dell'Ente entro i sette giorni successivi alla data di certificazione effettuata dall'organo di revisione, con l'indicazione della data di trasmissione alla Sezione regionale di controllo della Corte dei conti;
- nell'ipotesi di scioglimento anticipato del Consiglio comunale o provinciale, il comma 3 dell'art. 4, stabilisce che la sottoscrizione della relazione e la certificazione da parte dell'organo di controllo interno avvengano, invece, entro venti giorni dal provvedimento di indizione delle elezioni, mantenendo invariate le scadenze temporali previste in via generale per i successivi adempimenti;
- la relazione, da predisporre per i Comuni che, come quello di Assisi, hanno una popolazione superiore a 5.000 abitanti, secondo lo schema tipo di cui all'allegato B del citato d.m. 26 aprile 2013, deve contenere la descrizione dettagliata delle principali attività normative e amministrative svolte durante il mandato, con specifico riferimento a:
  - a) sistema ed esiti dei controlli interni;
  - b) eventuali rilievi della Corte dei conti;
  - c) azioni intraprese per il rispetto dei saldi di finanza pubblica programmati e stato del percorso di convergenza verso i fabbisogni standard;
  - d) situazione finanziaria e patrimoniale, anche evidenziando le carenze riscontrate nella gestione degli Enti controllati dal Comune o dalla Provincia ai sensi dei numeri 1 e 2 del comma primo dell'art. 2359 del codice civile ed indicando le azioni intraprese per porvi rimedio;
  - e) azioni intraprese per contenere la spesa e stato del percorso di convergenza ai fabbisogni standard, affiancato da indicatori quantitativi e qualitativi relativi agli *output* dei servizi resi, anche utilizzando come parametro di riferimento realtà rappresentative dell'offerta di prestazioni con il miglior rapporto qualità-costi;
  - f) quantificazione della misura dell'indebitamento provinciale o comunale.

- come evidenziato dalla Sezione delle Autonomie di questa Corte con deliberazione n. 15/SEZAUT/2015/QMIG, la disciplina in materia di relazione di fine mandato attua il principio di trasparenza ed efficienza delle decisioni di entrata e di spesa, rivolte a garantire l'effettiva attuazione dei principi di efficacia, efficienza e di economicità;
- il documento – finalizzato a rendere trasparente l'attività svolta dagli amministratori pubblici nei confronti degli elettori nel rispetto del principio di *accountability* a cui sono tenuti i soggetti investiti di cariche istituzionali nei confronti della comunità rappresentata – costituisce, quindi, uno strumento di conoscenza dell'attività svolta nell'esercizio delle funzioni e momento di trasparenza nella fase di passaggio da un'amministrazione all'altra, in cui deve essere fotografata la reale situazione finanziaria dell'Ente;
- al perseguimento delle su indicate finalità concorre, altresì, il rigoroso rispetto delle tempistiche dettate dal legislatore; i termini per la redazione, la certificazione, l'invio alla Corte dei conti e la pubblicazione sul sito istituzionale, in ossequio al principio della trasparenza, sono stabiliti per il precipuo scopo di consentire al cittadino di valutare l'operato dell'amministrazione uscente e di adottare scelte maggiormente consapevoli (*ex multis*, Sez. reg. controllo Lombardia 121/2020/VSG; Sez. reg. controllo Emilia Romagna 123/2020/VSG);
- la relazione di fine mandato è, quindi, una rendicontazione che, anche se non si inserisce direttamente nel ciclo di bilancio, è espressione del dovere di trasparenza e di pubblicità cui sono tenuti coloro che amministrano le risorse pubbliche sulla base dei principi costituzionali;
- suddetta relazione (e la sua successiva diffusione informatica) è oggetto di un obbligo di legge che, a sua volta, è presupposto necessario e vincolato per l'emanazione di sanzioni ai sensi del comma 6 dell'art. 4 del d.lgs. 149/2011;
- per tutto il 2021 le sanzioni di cui sopra, in base all'art. 3 *ter* del d.l. n. 25/2021, introdotto in sede di conversione dalla legge 58/2021, non trovano applicazione per le limitazioni determinate dal Covid-19;
- le Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti hanno cognizione sulla correttezza dei saldi e delle informazioni contenute nella relazione stessa unitamente al rispetto della tempistica dettata dal legislatore, in quanto direttamente connessa con l'obbligo di *accountability* degli amministratori (cfr. Corte cost. sent. nn. 184/2016, 6/2017, 228/2017, 18/19, 115/2020);

- la recente sentenza n. 5/2021/EL delle Sezioni Riunite in sede giurisdizionale in speciale composizione, ha esplicitato, tra le altre cose, i criteri per la valutazione del corretto adempimento degli incombeni relativi alla redazione di fine mandato, alla luce dello *ius superveniens* di cui alle disposizioni emergenziali legate al fenomeno pandemico da Covid-19, contenute nelle seguenti norme: art. 103 d.l. n. 18/2020 (conv. in l. 27/2020), art. 37 d.l. 23/2020 (con. in l. 40/2020) e d.l. 26/2020 (in tal senso Sez. regionale di controllo per l’Abruzzo, del. n. 55/2021/VSG);
- in particolare, le SSRR citate, nel porre in evidenza che la legge disciplina le ipotesi di scadenza fisiologica del mandato (art. 51 del TUEL, art. 1 l. 182/1991) e di scioglimento anticipato della consiliatura (art. 2 l.182/1991 e art. 4, comma 3, d.lgs. 149/2011), senza nulla statuire nel caso di proroga del mandato, ha espressamente affermato - innovando rispetto al consolidato orientamento di questa Corte - il principio secondo cui l’art. 51 del TUEL e l’art. 1 della l. n. 182/1991 tengono ben distinte la data delle nuove elezioni e la data della scadenza del mandato, facendo decorrere da quest’ultima - e non dalla prima - a ritroso il conto dei 60 gg entro i quali deve essere sottoscritta la relazione di fine mandato dal Sindaco;
- il su indicato principio, che la Sezione condivide in quanto risulta essere conforme al dato letterale delle norme di cui all’art. 51 TUEL e all’art. 1 della l.182/1991, innova - come anticipato sopra - rispetto al precedente orientamento di questa Corte, secondo il quale il termine di cui all’art. 4, comma 2, del d.lgs. 149/2011 veniva computato a ritroso rispetto alla data delle elezioni amministrative fissate con Decreto del Ministero degli interni (*ex multis* Sez. Autonomie, deliberazione n. 15/SEZAUT/2016/QMIG; Sez. reg. controllo Toscana, deliberazione n. 73/2020/VSG; Sez. reg. controllo Lombardia, deliberazione n. 128/2020);
- alla luce del nuovo indirizzo giurisprudenziale, quindi, solo nel caso di scioglimento anticipato degli organi democratici dell’ente il termine di riferimento è la data delle elezioni, *ex art. 4, comma 3, d.lgs. n. 149/2011 e art. 2 della l. n. 182/1991*, e la relazione di fine mandato deve essere redatta *“entro venti giorni dal provvedimento di indizione delle elezioni”*;
- nelle ipotesi di fisiologico svolgimento integrale della consiliatura e nelle ipotesi - oggetto del ricorso sul quale si sono pronunciate le SSRR citate - di differimento della data delle elezioni - che determina una *prorogatio* delle funzioni e non del mandato- la sottoscrizione della relazione di fine mandato

deve essere effettuata nel termine ultimo ordinario di 60 giorni dalla scadenza del mandato (cfr. Sez. reg. controllo Abruzzo, delibere n. 55/2021/VSG e n. 188/2021/VSG);

- il decreto-legge 5 marzo 2021, n. 25 recante "*Disposizioni urgenti per il differimento di consultazioni elettorali per l'anno 2021*" (conv. in l. 58/2021), in continuità con i provvedimenti analoghi già approvati nel 2020, ha disposto per l'anno 2021, in deroga all'art. 1, comma 1, della l. n. 182/1991 - una data compresa tra il 13 settembre e il 15 ottobre per lo svolgimento delle elezioni dei consigli comunali e circoscrizionali previste per il turno annuale ordinario;

#### RILEVATO CHE

- il Sindaco del Comune di Assisi ha iniziato il mandato il 21 giugno 2016, con scadenza ordinaria il 21 giugno 2021;
- la consultazione elettorale si terrà tra il 15 settembre e il 15 ottobre 2021 in ragione di un differimento che non ha inciso sulla naturale durata del mandato ed è stato dettato dalla straordinaria emergenza pandemica e dalla conseguente normativa emergenziale;
- in sede istruttoria è stato accertato che gli incumbenti previsti dalla disciplina sopra richiamata sono stati effettuati nelle seguenti date:
  - 19 aprile 2021: redazione e sottoscrizione della relazione di fine mandato da parte del Sindaco;
  - 3 maggio 2021: l'Organo di revisione dell'Ente ha certificato la relazione di fine mandato;
  - 4 maggio 2021: la relazione è stata trasmessa a questa Sezione;
  - 4 maggio 2021: la stessa Relazione risulta pubblicata nel sito istituzionale dell'Ente in data 4 maggio 2021;
- gli obblighi di resa e di diffusione della relazione di fine mandato sono stati adempiuti nel rispetto di tutti i termini procedurali stabiliti dall'art. 4 del d.lgs. 149/2011 e della sentenza n. 5/2021/EL delle SSRR in sede giurisdizionale in speciale composizione;
- la relazione, dal punto di vista contenutistico, risulta redatta in conformità allo schema di cui all'allegato B) al D.M. 26 aprile 2013.

DELIBERA

di dare atto dell'avvenuta redazione e sottoscrizione, nei termini di legge, della Relazione di fine mandato del Sindaco del Comune di Assisi e della relativa certificazione dell'Organo di revisione, nonché della tempestività con cui si è provveduto all'invio a questa Sezione e alla pubblicazione della medesima sul sito istituzionale del Comune;

DISPONE

che, a cura della Segreteria della Sezione, copia della presente deliberazione sia trasmessa al Sindaco, al Consiglio comunale e all'Organo di revisione del Comune di Assisi.

Così deliberato nella Camera di consiglio del 26 luglio 2021.

Il Magistrato estensore

*Paola Basilone*

Presidente

*Massimo Di Stefano*

Depositata il 28 luglio 2021

Il Preposto della Sezione

Dott.ssa Antonella Castellani